

Pubblica amministrazione - contratti - formazione – forma - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 (Rv. 657426 - 01)

Forma scritta - Consacrazione in unico documento - Necessità - Eccezione - Fondamento - Fattispecie.

I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. La proposta e l'accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto, la accettazione successiva e separata, per corrispondenza, da parte di una Università, della precedente proposta di convenzione formulata da un'associazione culturale).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 (Rv. 657426 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1325](#), [Cod_Civ_art_1326](#), [Cod_Civ_art_1350](#)